

Art. 3

Nelle scuole dell'infanzia il termine ordinario delle attività educative è fissato al 30 giugno 2015; nelle predette scuole, nel periodo compreso tra il 9 ed il 30 giugno 2015, può essere previsto che funzionino le sole sezioni necessarie per garantirne il servizio.

A decorrere dall'1 settembre 2014, il collegio dei docenti delle scuole materne curerà gli adempimenti previsti dall'art. 46 del D.Leg.vo n. 297/94.

Art. 4

Restano fermi il calendario delle festività nazionali, ivi compresa la festa del Santo Patrono e la data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore stabiliti dal Ministero competente.

Si dà atto che sono festività nazionali:

- tutte le domeniche.
- 1 Novembre - Ognissanti;
- 8 Dicembre - Festa dell'Immacolata Concezione;
- 25 Dicembre - Natale;
- 26 Dicembre - Santo Stefano;
- 1 Gennaio - Primo dell'anno;
- 6 Gennaio - Epifania;
- 6 Aprile - Lunedì dell'Angelo;
- 25 Aprile - Festa della Liberazione;
- 1 Maggio - Festa dei Lavoratori;
- 2 Giugno - Festa della Repubblica.

L'attività scolastica nelle scuole dell'infanzia e le lezioni nelle scuole primarie, secondarie di I grado e negli istituti e scuole secondarie di II grado sono sospese, inoltre, nei seguenti periodi:

- vacanze di Natale: dal 22 dicembre al 6 gennaio 2015;
- vacanze di Pasqua: dal 2 aprile al 7 aprile 2015;
- festa dell'Autonomia siciliana: 15 maggio 2015.

Art. 5

Nell'ambito del calendario scolastico i consigli di circolo e di istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni nonché la sospensione, nel corso dell'anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni, prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso. Le lezioni dovranno articolarsi in non meno di cinque giorni settimanali. Gli adempimenti, in ogni caso, vanno stabiliti nel rispetto dell'art. 74, 3° comma, del D.Leg.vo n. 297/94, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. del comparto Scuola, nonché del monte ore previsto per ogni corso di studio e per ogni disciplina. I dirigenti scolastici, in considerazione delle date stabilite dal Ministero dell'istruzione, relativamente agli esami di Stato, avranno cura di assicurare che gli scrutini finali delle classi terminali degli istituti di istruzione secondaria di II grado abbiano inizio in tempo utile al fine di garantire la pubblicazione prima dell'inizio degli esami di Stato. Gli adempimenti del calendario scolastico sono volti anche a:

- organizzare attività culturali e formative in collaborazione con la Regione e/o enti pubblici e privati qualificati;

- far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse ad inderogabili esigenze delle amministrazioni locali nonché per eventi straordinari e, per eventuali tornate elettorali;

- celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, anche di carattere locale.

In prossimità della ricorrenza del 15 maggio, le scuole dedicheranno momenti allo studio dello Statuto della Regione siciliana ed all'approfondimento di problematiche connesse all'autonomia regionale.

Il presente D.A. verrà pubblicato nel sito ufficiale dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione siciliana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 4 settembre 2014.

SCILABRA

(2014.37.2132)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 1 agosto 2014.

Tariffa per l'esportazione del sangue cordonale autologo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER
LE ATTIVITÀ SANITARIE E
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
E IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2000, n. 10;

Visto l'Accordo del 29 aprile 2010 (Atti n. 62/CSR), ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previsto dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 febbraio 2009, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull'esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo;

Visto il D.D.G. n. 2204 del 10 settembre 2010, recante "Esportazione di campioni di sangue cordonale ad uso autologo", di recepimento dell'Accordo suddetto;

Considerato che il citato Accordo prevede che i costi relativi alla richiesta e al rilascio dell'autorizzazione all'esportazione del sangue cordonale siano a carico dei soggetti richiedenti e che le Regioni stabiliscono, nella piena autonomia gestionale, un'adeguata tariffa da corrispondersi da parte degli stessi;

Considerato che il citato D.D.G. n. 2204 del 10 settembre 2010 non ha provveduto, in fase di prima attuazione, all'identificazione di una tariffa da corrispondersi alle aziende sanitarie o alle case di cura accreditate dell'ospedale privata, sedi del punto nascita prescelto, per le attività connesse al rilascio dell'autorizzazione all'esportazione e per la raccolta del sangue cordonale;

Considerato, altresì, di dovere contestualmente definire una tariffa, da corrispondersi al Centro regionale trapianti, per le attività connesse alla raccolta, alla registrazione e alla conservazione dei dati aggregati, di cui all'allegato 5 dell'Accordo Stato-Regioni, unitamente alla tra-

smmissione degli stessi al Ministero della salute con cadenza semestrale;

Ritenuto di dover fissare in € 170,00 la tariffa spettante all'azienda sanitaria o alla casa di cura privata accreditata, sedi del punto nascita prescelto, per le attività connesse al rilascio dell'autorizzazione all'esportazione e per la raccolta del sangue cordonale, e in € 30,00 la tariffa spettante al Centro regionale trapianti per le attività connesse alla raccolta, alla registrazione e alla conservazione dei dati aggregati, nonché alla trasmissione al Ministero della salute;

Decretano:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, i soggetti richiedenti l'esportazione del sangue cordonale ad uso autologo presso i siti esteri sono tenuti a corrispondere all'azienda sanitaria o alla casa di cura privata accreditata, ove insiste l'unità operativa dove avverrà il parto, la tariffa onnicomprensiva di € 200,00 ai fini del rilascio dell'autorizzazione occorrente per l'esportazione del sangue cordonale.

Art. 2

L'azienda sanitaria o la casa di cura privata interessata sono tenute a corrispondere, all'atto della notifica, la somma percepita di € 30,00 all'ARNAS Civico di Palermo ove insiste il Centro regionale trapianti beneficiario.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e pubblicato nel sito web istituzionale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per esteso.

Palermo, 1 agosto 2014.

TOZZO
SAMMARTANO

N.B. - Il presente decreto non rientra tra gli atti soggetti a registrazione da parte della Ragioneria.

(2014.37.2135)102

DECRETO 25 agosto 2014.

Recepimento dell'accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, sul riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino del sistema sanitario siciliano ed in particolare l'art. 25 "erogazione di attività da parte di strutture private";

Visto il D.A. n. 1174 del 30 maggio 2008 e s.m.i. recante disposizioni sui "Flussi informativi";

Visto il decreto assessoriale 30 dicembre 2010 con il quale è stato approvato il "Programma operativo 2010-2012 per lo prosecuzione del piano di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

Vista la delibera n. 218 con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il

Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del Programma operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, adottato con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014 ed in corso di verifica e approvazione da parte dei Ministeri competenti;

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati tra le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali, recepiti attraverso l'espressione di una intesa della Conferenza Stato-Regioni;

Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 2001 e s.m.i., recante "Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario regionale";

Vista l'intesa del 5 dicembre 2013 (rep. atti n. 172/CSR) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con la quale si recepisce per il triennio 2013-2015 l'accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali;

Preso atto altresì che il citato accordo si articola nelle seguenti componenti:

- a) parte economica;
- b) patologie tutelate e prestazioni erogabili;
- c) ricerca scientifica;
- d) validità dell'accordo;

Ritenuto opportuno recepire formalmente ed integralmente l'accordo di cui all'intesa Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 (rep. atti n. 172/CSR), il quale prevede, tra l'altro, che la decorrenza dell'incremento del 3% delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali per come riportato nelle tabelle 2A e 2B allegate e facenti parte integrante al citato documento di Intesa da riconoscersi rispetto alle medesime tariffe applicate nell'anno 2012 per come definite dal precedente accordo recepito con Intesa Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (rep. atti n. 121/CSR), venga riconosciuto alle strutture termali in regime di convenzione con le aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana con decorrenza dall'1 luglio 2013;

Preso atto che la spesa consuntivata per l'anno 2012 per acquisto da privato di prestazioni sanitarie termali ammonta a circa euro 3,7 ml per come certificata tramite i modelli ministeriali CE consuntivi dalle aziende sanitarie provinciali presso cui risultano convenzionate strutture termali, ne deriva che in applicazione dell'accordo l'incremento tariffario riconosciuto avrà per l'anno 2013 un costo aggiuntivo di circa 0,60 ml e a regime dal 2014 una incidenza massima di circa euro 0,120 ml, importo del tutto compatibile con lo scenario programmatico economico del sistema sanitario regionale assunto nel Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013/2015;

Preso atto inoltre che gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'Accordo trovano copertura finanziaria nelle risorse del Fondo sanitario regionale corrente asse-